



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA BOSA

Via C. Colombo n° 18 – Tel.: 0785 375468 - Web: www.guardiacostiera.gov.it/bosa - P.E.I.: ucbosa@mit.gov.it; P.E.C.: cp-bosa@pec.mit.gov.it

Ordinanza n° 9/2020

Disciplina delle operazioni di sbarco, trasbordo ovvero attività' connesse al prelievo di Pesce Spada (Xiphias Gladius), Tonno Rosso (Thunnus Thynnus) E Tonno Alalunga (Thunnus Alalunga) nel Circondario Marittimo di Bosa

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritta, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa:

- VISTO** il D.P.C.M 23 Marzo 1989 con il quale si definisce Porto di Bosa: “[...] comprendente l’Isola Rossa su cui insiste un fabbricato adibito a faro ed alloggio del fanalista e la diga che la collega alla terra ferma, nonché la foce del fiume Temo sulla cui riva meridionale insiste una banchina d’attracco lunga circa 115 mt e l’area demaniale marittima a tergo”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 Giugno 2010, n. 96”, come modificato con Legge 28 luglio 2016, n. 154;
- VISTO** il Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT-17-07 che modifica la Raccomandazione ICCAT-14-04 sul tonno rosso nell’atlantico orientale e mediterraneo;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT-18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il Tonno Rosso nell’atlantico orientale e Mar Mediterraneo;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT n. 16-05 recante l’istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 2807/83 del 22 settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli Stati membri;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1984/2003 del 08 aprile 2003 del Consiglio, che istituisce nella comunità Europea un regime di registrazione statistica relativo al Tonno Rosso, Pesce Spada e al Tonno Obeso;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 520/2007 del 07 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg. (CE) n. 973/2001;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ed il relativo Regolamento di esecuzione n. 404/2011;

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 640/2010 del 07 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di Tonno Rosso (*thunnus thynnus*) e modifica il Reg. (CE) n. 1984/2003 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 2016/1627 del 14 settembre 2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al piano pluriennale di ricostituzione del Tonno Rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del Reg.(CE) n. 302/2009;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 120/2018 del Consiglio del 23 gennaio 2018 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 127/2017;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della commissione del 30 novembre 2017 che modifica il Reg. (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del mediterraneo;
- VISTO** Il Regolamento (Ue) 2019/1241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;
- VISTO** Il Regolamento (Ue) 2019/1154 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n.1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 06 dicembre 2010 – rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- VISTE** le Circolari n. 8664 del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina delle attività' di pesca sportiva/ricreativa del Pesce Spada;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 13 aprile 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;
- VISTA** la circolare n. 12584 del 22 luglio 2016, recante le modalità attuative del richiamato decreto ministeriale 13 aprile 2015;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del « piano di azione », in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTA** la Circolare serie “ controllo pesca “ n. 001 – SCIP edizione 2016, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura - “Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
- VISTO** il Decreto 16 febbraio 2017 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura - G.U. n.53 del 4 marzo 2017

- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante attuazione delle misure 14,15 e 16 del «Piano di azione», in materia di gestione della pesca del Pesce Spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2018/191 del Consiglio del 30 novembre 2017 che modifica il Regolamento (UE) 2015/98 del Consiglio relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Direttoriale 17 febbraio 2017 n. 3820 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2018, recante misure tecniche per la pesca del Pesce Spada nel Mediterraneo;
- VISTA** la presenza, nell'elenco disponibile sul sito web dell'ICCAT, del Porto di Bosa quale "porto designato" per le operazioni di sbarco/trasbordo di pesce spada del Mediterraneo;
- VISTA** Legge 283/62 che modifica gli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 : Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
- VISTI** Regolamenti (CE) n. 852/853/854/2004 c.d. "pacchetto igiene" –
- VISTO** D.Lgs. n. 193/2007 del 06/11/2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- VISTA** la Circolare serie "controllo pesca" n. 001 – SCIP edizione 2016, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** l'Ordinanza n. 05/2015 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, "Disciplina degli ormeggi presso la banchina fluviale del porto di Bosa";
- VISTA** l'Ordinanza. 07/2011 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, "Disciplina della pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso";
- RITENUTO** necessario disciplinare le attività di sbarco del pesce spada nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa, ai sensi delle richiamate disposizioni normative, al fine di consentire l'esecuzione dei previsti controlli e per rendere attuativi gli obblighi imposti dalla normativa vigente;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;

ORDINA

Art. 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. La presente Ordinanza disciplina le procedure di sbarco o di trasbordo, delle catture di specie pelagiche quali pesce spada (*xiphias gladius*), tonno rosso (*thunnus thynnus*) e tonno alalunga (*thunnus alalunga*) provenienti da pesca professionale e sportiva, anche se accessorie o accidentali, nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa in ossequio ai periodi di divieto.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza si fa espresso rinvio a definizioni e norme dei regolamenti e decreti citati in premessa.

Art. 2

(orari e punti di sbarco e di trasbordo del Pesce Spada, Tonno Rosso e Tonno Alalunga)

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa, le operazioni di sbarco ed il trasbordo in banchina del Pesce Spada, Tonno Rosso e Tonno Alalunga catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale è consentito solo ed esclusivamente presso la banchina Fluviale, fronte Capitaneria, di cui all' **Allegato 1**, del porto di Bosa, **dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 22:00 e il sabato e a domenica, dalle 10.00 alle 16.00.**
2. La suddetta fascia oraria non è da intendersi a carattere permanente e potrà essere in qualunque momento modificata da questa Autorità Marittima per qualunque necessità, opportunità o contingenza di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.
3. **Sono assolutamente vietati lo sbarco ed il trasbordo di Pesce Spada, Tonno Rosso e Tonno Alalunga in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Bosa.**

Art. 3

(Adempimenti preventivi allo sbarco di Pesce Spada, Tonno Rosso e Tonno Alalunga)

Il comandante di una nave da pesca comunitaria, o il suo rappresentante, che abbia catturato uno o più esemplari di Pesce Spada, Tonno Rosso e/o di Tonno Alalunga in quanto, *autorizzata alla cattura bersaglio* del Pesce Spada oppure quale cattura accessoria di Pesce Spada, Tonno Rosso e/o di Tonno Alalunga e che intenda sbarcare tali esemplari nel porto di Bosa, deve trasmettere a questa Autorità Marittima, **almeno 4 (quattro) ore prima dell'ingresso in porto**, una notifica preventiva, utilizzando il modello in **Allegato 2** alla presente Ordinanza (Formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:

- a. Orario di Previsto Arrivo (OPA);
 - b. Quantitativo stimato di Pesce Spada, Tonno Rosso e/o di Tonno Alalunga detenuto a bordo in unità e peso (stimato);
 - c. Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture.
- La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la prevista domanda d'approdo, può essere effettuata mediante:
- d. Comunicazione Radio contattando la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa;
 - e. Trasmissione del modello via e-mail all'indirizzo: ucbosa@mit.gov.it;

f. Comunicazione telefonica all'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, dal lunedì alla domenica al n. 0785/375468.

Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di pesce detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo.

Nel caso di nave da pesca extracomunitaria la pre-notifica dovrà essere trasmessa almeno 72 ore prima del previsto arrivo.

Art. 4

(Compilazione e presentazione del Log-book e documentazione da produrre per lo sbarco del Pesce Spada e relativi controlli)

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del Pesce Spada e soggette ai vigenti obblighi comunitari in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo (Log-book elettronico/o cartaceo), sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori ai 50 kg. Tale documento deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, anche se in navigazione, secondo le disposizioni vigenti. Entro e non oltre 48 ore dall'arrivo in porto, a prescindere dall'effettuazione di operazioni di trasbordo/trasporto, per le quali è obbligatorio l'utilizzo di un porto designato, il comandante deve presentare il pertinente Log-sheet all'Autorità Marittima.

1. Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca o suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima la documentazione prevista.

2. In particolare, il comandante o suo rappresentante, **prima dell'inizio delle operazioni di sbarco**, dovrà presentare al personale dell'Autorità Marittima incaricato dei controlli e presente in banchina la seguente documentazione:

a) Pre-notifica, debitamente compilata e sottoscritta, di cui al modello in allegato (All.2), se non trasmessa in precedenza;

b) Giornale di Pesca (Logbook) relativo all'attività di pesca svolta, in formato elettronico (e-logbook) e/o cartaceo, compilato;

c) copia dei modelli T2M, previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario;

3. In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali non potranno iniziare prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Marittima.

4. **Entro le 48 ore successive allo sbarco**, il comandante o suo rappresentante, e l'operatore responsabile della prima vendita dovranno, rispettivamente, redigere la seguente documentazione:

c) Giornale di Pesca (Logbook) relativo all'attività di pesca svolta in formato elettronico (e-logbook) e/o cartaceo, correttamente compilato e comprensivo dei dati relativi allo sbarco, con indicazione del peso effettivo (e non stimato) delle catture sbarcate (in allegato 2) ;

d) Copia della nota di vendita o dichiarazione di assunzione in carico con indicazione del deposito autorizzato, utilizzando i modelli approvati e attenendosi alle procedure previste dal D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n. 155 del 28 dicembre 2011 in premessa citati;

Art. 5

(Registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle dichiarazioni di sbarco del Pesce Spada)

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del Pesce Spada, a prescindere delle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, hanno l'obbligo d'utilizzo dal 01 gennaio 2019, del software Mpaaft per la registrazione e trasmissione elettronica delle catture (c.d. **TABLET**).

Art. 6

(Adempimenti relativi ai trasbordi del Pesce Spada, Tonno Rosso e del Tonno Alalunga)

1. Il comandante (o suo rappresentante) di una nave da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di Pesce Spada, Tonno Rosso e/o di Tonno Alalunga in quanto unità munita di autorizzazione oppure quale cattura accessoria e che intenda trasbordare in banchina tali pesci spada e/o tali Tonni Rossi e Tonni Alalunga nel porto di Bosa, deve pre-notificare il proprio approdo a questa Autorità Marittima, **almeno 48 ore prima** del previsto arrivo in porto, utilizzando i modelli in **Allegato 3 e Allegato 4** alla presente ordinanza, ovvero comunicando alla sala operativa dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa almeno le seguenti informazioni:

- a) data e orario di arrivo previsti e porto di arrivo;
- b) quantitativo stimato di Pesce Spada, Tonno Rosso e/o di Tonno Alalunga detenuto a bordo e informazioni sulla zona geografica in cui è stato prelevato;
- c) nome della nave da pesca che effettua il trasbordo e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del Pesce Spada, Tonno Rosso e/o di tonno alalunga o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al Pesce Spada, Tonno Rosso e/o di Tonno Alalunga nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- d) nome della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del Pesce Spada, Tonno Rosso E/O Di Tonno Alalunga o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al Pesce Spada, Tonno Rosso E/O Di Tonno Alalunga nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- e) quantitativo di Pesce Spada, Tonno Rosso E/O Di Tonno Alalunga detenuto a bordo;
- f) quantitativo di Pesce Spada, Tonno Rosso E/O Di Tonno Alalunga da trasbordare;
- g) zona geografica di cattura.

2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la consueta richiesta di approdo, può essere effettuata nelle medesime modalità indicate nel precedente art. 3.

Nel caso di nave da pesca extracomunitaria, la pre-notifica dovrà essere trasmessa **almeno 72 ore prima** del previsto arrivo.

Art. 7

(Adempimenti successivi allo sbarco di Pesce Spada)

I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del Pesce Spada incluse quelle che, in virtù delle vigenti normative nazionali e comunitarie, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, compilano il modello in **allegato 5**, per qualsiasi

quantitativo di Pesce Spada. I suddetti modelli dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima, con la seguente tempistica:

- a. con cadenza settimanale (*il primo giorno lavorativo della settimana successiva a cui si riferiscono*) per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) maggiore di 15 metri;
 - b. con cadenza mensile, (*il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono*) per tutte le altre imbarcazioni - ovvero di lunghezza fuori tutto (l.f.t) inferiore o uguale a 15 m.
1. Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca o suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima la documentazione prevista.
 2. Il trasbordo può avere luogo solo previa esibizione all'Autorità Marittima della seguente documentazione probante il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente:
 - a) autorizzazione dell'autorità competente del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell' Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo);
 - b) trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte della nave da pesca cedente, di tutte le informazioni relative al quantitativo stimato di pesce spada e/o di tonno alalunga detenuto a bordo;
 3. In ogni caso, le operazioni di trasbordo in banchina non potranno iniziare prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Marittima.
 4. **Entro le 48 ore successive al trasbordo**, il comandante o suo rappresentante dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) Giornale di Pesca (*Logbook*) relativo all'attività di pesca svolta in formato elettronico (*e-logbook*) e/o cartaceo, correttamente compilato e comprensivo dei dati relativi al trasbordo, con indicazione del peso effettivo (e non stimato) delle catture trasbordate.

Art. 8

(Catture accessorie - by catch Pesce Spada)

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del Pesce Spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di Pesce Spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari. Per le imbarcazioni da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie («by-catch») di Pesce Spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante - LLD» e dalle «lenze trainate - LTL, a mano e a canna - LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.
2. Ferma restando la percentuale di cui a precedente comma 1, il limite annuale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada è fissato in *250 chilogrammi*. Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, dovendo sbarcare il pesce spada esclusivamente in un porto designato ed attenendosi, per quanto concerne il porto di Bosa, alle pertinenti previsioni dei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 9

(Taglie minime Pesce Spada)

1. È vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, catture di Pesce Spada (*Xiphias gladius*):

*aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie, come indicato nell'**Allegato 6** alla presente Ordinanza.*

2. Le catture accidentali effettuate dalle navi che praticano la pesca attiva di Pesce Spada sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi.

E' vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali. Non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi (con asportazione di parti esterne, come testa e/o coda) di Pesce Spada.

Art. 10

(Catture accessorie - by catch Tonno Rosso)

1. Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture calcolato in base al peso e/o al numero con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (c.d. Tuna Like) ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche. Il limite annuale di catture accessorie è :
 - a. fino a 1.500 chilogrammi, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o unicamente dell'alalunga;
 - b. fino a 1.100 chilogrammi, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada, sia dell'alalunga;
 - c. fino a 900 chilogrammi, in tutti gli altri casi.
2. Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni di cui ai precedenti articoli (dall'art. 2 all'art. 7) per lo sbarco del tonno rosso esclusivamente in uno dei porti designati.
3. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con disposizione della Direzione Generale Pesca consentendosi esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste con conseguente azione sanzionatoria.

Art. 11

(Taglie minime Tonno Rosso)

1. È vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, catture di Tonno Rosso (*Thunnus Thynnus*):

*aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore alla forca della pinna caudale) inferiore a 115 cm, o inferiore a 30,0 kg di peso vivo, come indicato nell'**Allegato 7** alla presente Ordinanza.*

Art. 12

(catture accessorie del tonno alalunga (by-catch))

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari;

Art. 13

(taglie minime del tonno alalunga)

1. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è fissata in 40 cm., misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi (vedasi Allegato 5 del Decreto 16 febbraio 2017 - G.U. n.53 del 4 marzo 2017), come indicato nell'**Allegato 8** alla presente Ordinanza.

Art. 14

(Pesca e sbarco di Pesce Spada e Tonno Rosso proveniente da pesca ricreativa o sportiva)

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa, le operazioni di sbarco del Pesce Spada e/o Tonno Rosso catturato in attività di pesca sportiva/ricreativa, può essere effettuato solo ed esclusivamente presso la banchina Fluviale, fronte Capitaneria, di cui all' **Allegato 1**, del porto di Bosa **dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 22:00 e il sabato e a domenica, dalle 10.00 alle 16.00**.

2. La suddetta assegnazione non è da intendersi a carattere permanente e potrà essere in qualunque momento modificata da questa Autorità Marittima per qualunque necessità, opportunità o contingenza di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità interessate.

3. **Sono assolutamente vietati lo sbarco ed il trasbordo di Pesce Spada e/o Tonno Rosso in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Bosa.**

4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del Tonno Rosso (*thunnus thynnus*) e/o di Pesce Spada, già in possesso dell'apposita autorizzazione alla pesca sportiva del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di cui al D.M. 6 dicembre 2010 " Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare ", deve presentare all'autorità marittima una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modelli in allegato 9 e 10.

Il nulla-osta, rilasciato per l'unità da diporto consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del Pesce Spada e del Tonno Rosso per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

5. Lo stesso deve provvedere a custodire la comunicazione munita del nulla osta dell'Autorità Marittima tra i documenti di bordo;

6. Il proprietario o l'utilizzatore di unità da diporto munita di nulla osta dell' Autorità Marittima in corso di validità relativo alla Comunicazione obbligatoria di esercizio di pesca sportiva/ricreativa di Pesce Spada e/o Tonno Rosso, che abbia catturato un esemplare di Pesce Spada e/o Tonno Rosso e che intenda sbarcare tale Pesce Spada e/o Tonno Rosso nel porto di Bosa, deve pre-notificare il proprio approdo a questa Autorità Marittima, **almeno 4 ore prima** del previsto arrivo in porto, comunicando alla sala operativa dell' Ufficio Circondariale Marittimo almeno le seguenti informazioni (**modelli in allegato 5 e 11**):

- a) Data e Orario di previsto arrivo (OPA);
- b) Quantitativo di Pesce Spada e/o Tonno Rosso detenuto a bordo (peso stimato);
- c) Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture.

Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di pesce detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo.

7. Al termine delle operazioni di sbarco il pescatore non professionale dovrà produrre all'Autorità Marittima la documentazione prevista dal Reg. UE 2016/1627, ovvero la "Dichiarazione di cattura" relativa allo sbarco di Pesce Spada e/o Tonno Rosso **entro le 24 ore successive allo sbarco (allegati 4 e 11)**. Lo stesso deve provvedere a custodire la comunicazione, munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, tra i documenti di bordo.

8. **È consentito unicamente l'utilizzo di «lenze» e «canne» quali attrezzi da pesca sportiva/ricreativa del Pesce Spada e Tonno Rosso.**

9. L'esercizio della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui agli articoli 137 e seguenti del D.P.R. n 1639/1968.

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare al mese di Pesce Spada.

10. La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo compreso tra il **15 ottobre** ed il **15 giugno** di ogni anno. Tuttavia un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa.

Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg. o 115 cm, così come disposto dal Reg. Ce n° 302/09 e deve essere sbarcato integro.

11. **È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.**

12. **È consentito esclusivamente lo sbarco di esemplari interi (non trasformati) di pesce spada e Tonno Rosso.**

13. **È sempre vietata la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.**

Art. 15

(Rispetto delle condizioni igienico-sanitarie)

1. Durante le operazioni di sbarco di qualsiasi prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché tutte le disposizioni non espressamente richiamate nella presente Ordinanza.

2. Durante le suddette operazioni di sbarco deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzi non idonei, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.

3. I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra dovranno essere in possesso dei requisiti di legge, in riferimento alle autorizzazioni sanitarie ed alla idoneità del veicolo stesso.

4. Sono vietate lavorazioni del prodotto in banchina.

5. Al termine delle operazioni di sbarco dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

Art. 16

(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:

1. Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” come modificato con Legge 28 luglio 2016, nr. 154;
2. Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 per le violazioni degli obblighi derivanti dall’art. 18 del Regolamento CE 178/2002 in materia di rintracciabilità;
3. violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 283/62; Regolamenti (CE) n. 852/853/854/2004 c.d. “pacchetto igiene” – D.Lgs. n. 193/2007 del 06/11/2007;
4. inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo: artt. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
5. inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall’Autorità Marittima: art.1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del Codice Penale, nonché art. 53 comma 4 del D.lgs n. 171/2005 ess.mm. e ii.

Art. 17

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L’Ordinanza n. 12/2019 citata in premessa è abrogata.
2. Sono, altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria;
3. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unioniali citate in premessa;
4. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio, pubblicazione sulla pagina “Ordinanze” del sito web istituzionale (<http://www.guardiacostiera.it/bosa>).

Bosa, 23.10.2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabrizio FRASCELLA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABRIZIO FRASCELLA

In Data/On Date:

venerdì 23 ottobre 2020 10:00:43

ALL.1



[illegible]

(*) Depennare le diciture non appropriate. Osservazioni:

AII.3

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA

(sbarrare la voce che interessa)

SBARCO (nel porto designato di)

Nome nave: N° di iscrizione: N° ICCAT:

ORARIO PREVISTO DI ARRIVO		QUANTITATIVO STIMATO A BORDO		ZONE DI CATTURA	
ORE	MINUTI	KG	N° DI ESMPARI	LAT.	LONG.

TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome nave trasbordante: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Nome nave ricevente: N° di iscrizione: N° ICCAT:

ORARIO PREVISTO DI ARRIVO		QUANTITATIVO STIMATO A BORDO		ZONE DI CATTURA	
ORE	MINUTI	KG	N° DI ESMPARI	LAT.	LONG.
		QUANTITATIVO STIMATO DA TRASBORDARE			
		KG	N° DI ESMPARI		

TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA

Tipo unità trasferente: () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () tonnara fissa

Nome unità trasferente: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Tipo unità ricevente: () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () tonnara fissa

Nome unità ricevente: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Nome Farm di destinazione: N° ICCAT:

ORARIO PREVISTO DI TRASFERIMENTO		QUANTITATIVO STIMATO CATTURATO		ZONE DI CATTURA	
ORE	MINUTI	KG	N° DI ESMPARI	LAT.	LONG.
NUMERO GABBIE		QUANTITATIVO STIMATO DA TRASFERIRE		ZONA DI TRAFERIMENTO	
		KG	N° DI ESMPARI	LAT.	LONG.

Data Ora

Firma

Parte riservata all'autorità marittima / MIPAAF-DG Pesca
Pre-notifica pervenuta il alle ore
N° raccolta
Firma operatore

TIMBRO

ALL4

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)
(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

☐ TARGET ☐ BY-CATCH ☐ SPOR./RIC.

☐ **SBARCO (nel porto designato di Bosa)**

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

☐ **TRASBORDO (nel porto designato di Bosa)**

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT: Nome unità

ricevente: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca

Pre- notifica pervenuta il: alle ore: registro num.:

Firma Ispettore

Timbro dell'Ufficio

Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada (MED-SWO)

□ TARGET

□ BY-CATCH

SPOR./RIC.

N. UE	N. ICCAT	NOME UNITA'

Partenza: gg ____ mese ____ anno ____ ora ____ da ____

Lunghezza: _____ mt

Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

N. Amr: _____
Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Unità _____

Trasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: N. UE _____

Nazionalità _____

DATA CATTURA	ORA CATTURA	SWO (Pescce Spada)	Catture accessorie				AREA DI CATTURA			
			BFT (Tonno Rosso)		ALB (Tonno Alalunga)				OTH (Altro)	
			N	Kg.	N	Kg.			N	Kg.
		N	Kg.	N	Kg.	N	Kg.	LAT.	LONG.	

11

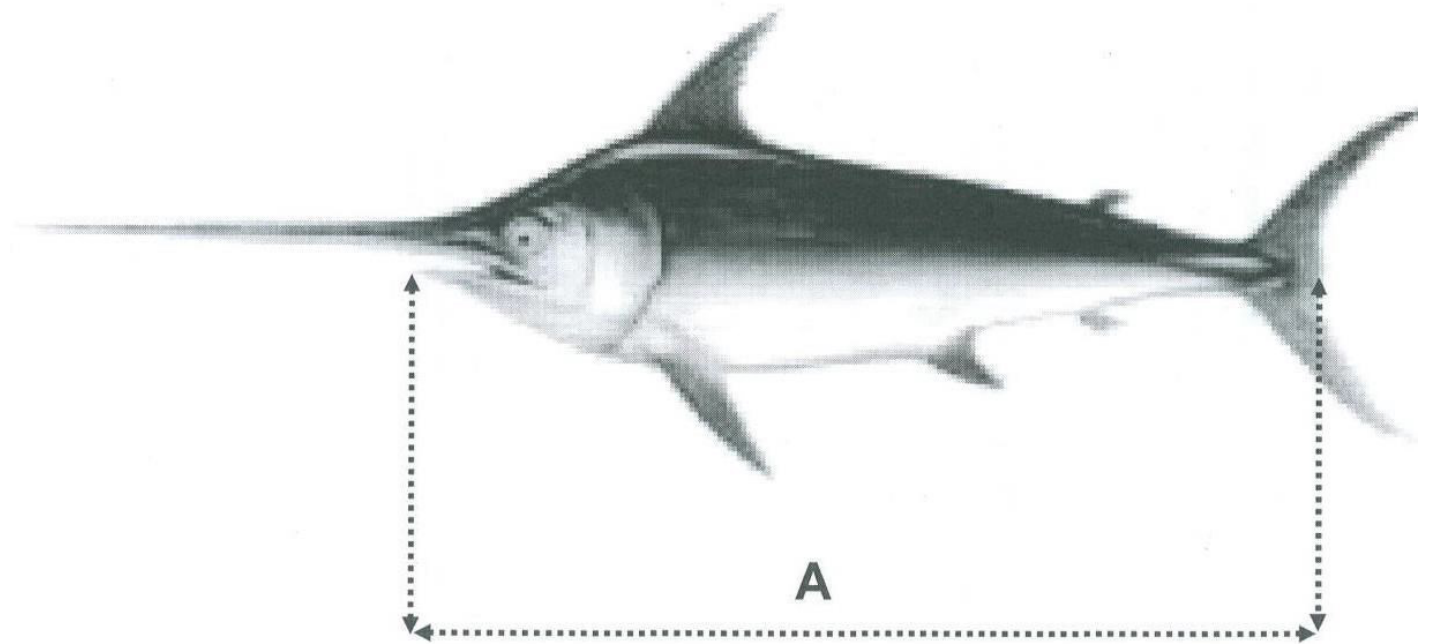
Comandante:

Nome _____

FIRMA

All. 6

TAGLIA MINIMA PESCE SPADA (Xiphias Gladius)



MISURA MINIMA CONSENTITA

100 cm misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda - A

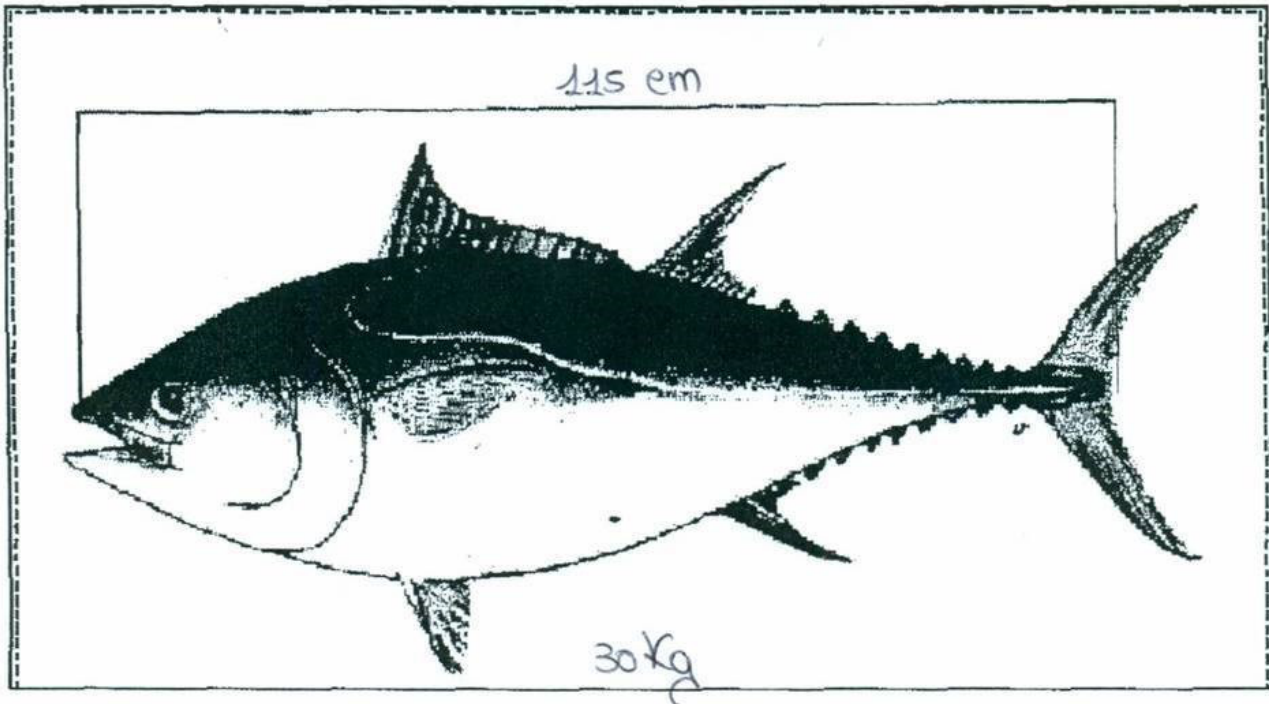
PESO MINIMO CONSENTITO

11,4 KG INTERO

10,2 KG EVISCERATO E SENZA BRANCHIE

ALL. 7

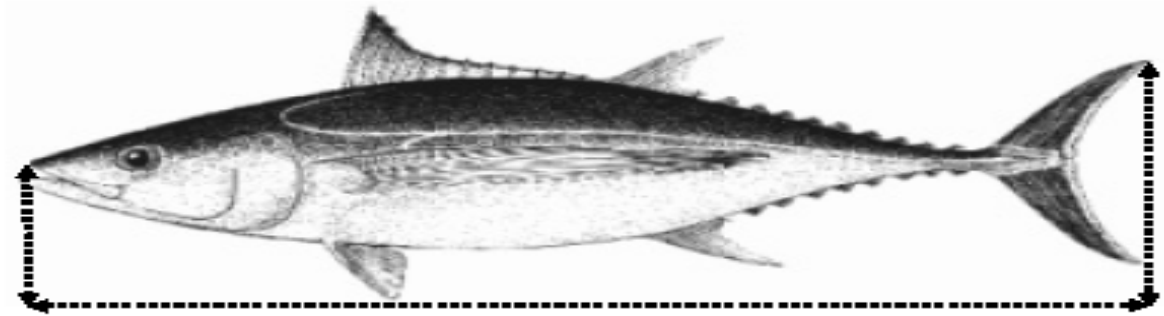
TAGLIA MINIMA TONNO ROSSO (Thunnus thynnus)



Taglia minima 115 cm, o 30,0 kg di peso vivo

All.8

TAGLIA MINIMA TONNO ALALUNGA



NOTE: ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n 1639/1968, la taglia minima del pesce spada è fissata in 40 cm, che, ai sensi del successivo art. 90, devono essere misurati dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta due lobi.

All.9

All'ufficio circondariale marittimo di Bosa

Oggetto: Paragrafo 1, lett. B), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____)
Il _____ e residente in _____ provincia di (____) in via _____, n° _____, in qualità di proprietario e/o armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto: *(barrare la casella che interessa)*
☐ del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e _____ e di lunghezza f.t. _____ mt. _____ di colore _____;
☐ dell'imbarcazione/nave da diporto denominata _____ ed iscritta al n° _____ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo/ Capitaneria di porto di _____, di stanza nel Porto di _____, presso _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca:

☐ SPORTIVA ☐ RICREATIVA *(barrare ciò che interessa)* del Pesce Spada (*Xiphias Gladius*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal _____ al _____.

A tal fine si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- ☐ dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- ☐ licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- ☐ documento di riconoscimento in corso di validità, tipo _____, n. _____, rilasciato il _____ da _____; polizza di assicurazione del motore o dell'unità.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che:

- Nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna unità è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare di pesce spada al mese per unità da diporto autorizzata;
- L'esemplare catturato deve essere sbarcato integro;
- L'esercizio della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui agli artt. 137 e seguenti del D.P.R. n° 1639/1968.
- la taglia minima del pesce spada è fissata in 11,4 Kg di peso vivo (esemplare intero) o 100 cm (misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda - A);
- È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in Porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, telefono cellulare ecc.) la cattura di pesce spada all'Autorità Marittima del Porto di sbarco, ovvero alla più vicina;
- Le operazioni di sbarco dell'esemplare pescato, compreso la pesatura, non possono iniziare senza il preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Marittima del porto di sbarco.
- In sede di sbarco presso il Porto designato di Bosa, deve essere presentata all'Autorità Marittima una copia del modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada (MED SWO) conformemente all'**Allegato 2** secondo le modalità di cui all'art.4 della presente Ordinanza;
- È vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa;
- Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Bosa.
- Quant'altro disposto nell'Ordinanza 10/2018 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa.

Luogo, data

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA
NULLA-OSTA N° _____
RILASCIATO IL _____
VALIDO FINO AL _____
Timbro dell'Ufficio e Firma

All.10

All'ufficio circondariale marittimo di Bosa

Oggetto: artt. 12 e 13 del Reg. CE n° 302/2009

Il sottoscritto _____, nato a _____ (_____)
Il _____ e residente in _____ provincia di (_____) in
via _____, n° _____, in qualità di proprietario e/o armatore e/o utilizzatore
dell'unità da diporto: (barrare la casella che interessa)
☐ del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e _____ e di lunghezza f.t. mt.
_____ di colore _____;
☐ dell'imbarcazione/nave da diporto denominata _____ ed iscritta al
n° _____ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto tenuto dall'Ufficio Circondariale
Marittimo/ Capitaneria di porto di _____,
di stanza nel porto di _____, presso _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca: ☐ SPORTIVA ☐ RICREATIVA
(barrare ciò che interessa) del tonno rosso (thunnus thynnus) con la suddetta unità da diporto, per il periodo
dal _____ al _____.

Si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- polizza di assicurazione del motore o dell'unità.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per ogni battuta di pesca e che in un giorno si può effettuare un'unica battuta di pesca;
- l'esemplare catturato deve essere sbarcato integro;
- la taglia minima per il tonno rosso nel mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art.9 comma 2 del Regolamento CE 302/09;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc..) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere inoltrata la dichiarazione di cattura: se pesca ricreativa all'Autorità marittima del porto di sbarco; se pesca sportiva all'Autorità marittima del luogo della manifestazione;
- un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Luogo, data

FIRMA

**PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA'
MARITTIMA**

NULLA-OSTA N° _____
RILASCIATO IL _____
VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

All.11

PESCA RICREATIVA / SPORTIVA DEL TONNO ROSSO

DICHIARAZIONE DI CATTURA

Nome dell'unità e/o Numero di iscrizione dell'unità da diporto:.....

Cognome e Nome del conducente dell'unità da diporto.....

.....

.....

....

Riferimento comunicazione (VHF/CELLULARE) in data.....alle ore

All'Ufficio Marittimo di:.....

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativi catturati	Numero esemplari	Posizione	
	(Kg)		Latitudine	Longitudine
		1		

L'esemplare catturato viene sbarcato integro.

Data _____

Firma del conducente dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

E' fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF/CELLULARE) la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina.

E' possibile contattare la Sala Operativa dell'Autorità Marittima più vicina mediante contatti VHF/FM sul canale 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale 12 (156,600 Mhz - canale di lavoro).

La presente dichiarazione deve essere inoltrata entro 24 ore dallo sbarco: all'Autorità marittima del porto di sbarco, se pesca ricreativa; all'Autorità marittima del luogo della manifestazione, se pesca sportiva.